

Separazioni: quando il problema è l'affidamento - Tribunale Civile di Messina, Sentenza n. 3208 del 07/12/2004

Il bambino è in crisi perché non vuole scegliere. Gli ex coniugi non sono pronti per quello congiunto: la soluzione da Messina è l'alternato (scuola con uno, ferie con l'altro e diritto reciproco di visita)

Affidamento alternato come soluzione per non dover rinunciare ad uno dei genitori. Quando il minore lancia infatti segnali d'insofferenza, dovuti proprio dalla difficoltà di scegliere uno dei genitori perché in realtà li vuole entrambi, ma quest'ultimi non sono ancora pronti per un affidamento congiunto, la decisione più equilibrata è quella di optare per l'affidamento alternato.

Così almeno la pensa il Tribunale di Messina che con la sentenza 3208/04 - depositata lo scorso 7 dicembre - ha risolto il problema dell'affidamento di un minore stabilendo, anche tenendo conto della volontà del piccolo, che nel periodo corrispondente all'anno scolastico (dal 20 settembre al 9 giugno) è affidato alla madre con diritto di visita del papà; nel periodo coincidente con le vacanze estive (dal 10 giugno al 19 settembre), invece, il minore è affidato al padre, con conseguente diritto della mamma di vederlo anche in quel lasso di tempo. In particolare, il collegio messinese è giunto a questa soluzione intermedia grazie anche all'ottimo lavoro svolto dai servizi sociali che avevano intrapreso un percorso di mediazione per i genitori ed un cammino terapeutico per il minore. Infatti, proprio dalla relazione di una delle specialiste del Servizio di Npi, era emerso che il bambino risentiva di un "disagio affettivo con organizzazione nevrotica della personalità". In altre parole, il suo desiderio di vivere con il papà si manifestava con uno stato di sofferenza provocato dall'erronea convinzione di dovere scegliere per forza uno dei genitori rinunciando all'altro. I magistrati siciliani, allora, tenuto conto che un provvedimento di affidamento congiunto sarebbe stato prematuro, perché allo stato avrebbe potuto compromettere l'attività di mediazione svolta, hanno ritenuto più idoneo, al caso in esame, lo schema giuridico dell'affidamento alternato. Istituito, conclude il Tribunale, che peraltro comporta il vantaggio pratico di rimettere "le decisioni ordinarie e quotidiane ad un solo genitore evitando così che il delicato equilibrio raggiunto dalla coppia possa infrangersi sul contrasto in ordine ad una qualche scelta di minore importanza". Quelle, invece, di maggiore interesse per il figlio "vanno assunte di comune accordo ed in difetto con ricorso alla mediazione giudiziale". (b.m.)

D&G

(da www.litis.it)